SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 297**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 19 dicembre 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1992 secondo quanto disposto dal decreto del Ministero del tesoro 21 ottobre 1991 (*G. U.* n. 286 del 6 dicembre 1991).

Per evitare l'interruzione dell'invio è indispensabile rinnovare l'abbonamento entro la data del 31 dicembre 1991.

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale dei prezzi

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 86

Ministero di grazia e giustizia

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1991.

Approvazione dei nuovi modelli del repertorio generale degli atti fra vivi, del repertorio speciale degli atti di ultima volontà e di quello dei protesti cambiari, nonché dei fogli supplementari e degli estratti mensili relativi ai predetti repertori.

91A5390

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 16 dicembre 1991.

Autorizzazione al confezionamento e alla commercializzazione del vino conservato in contenitori alternativi al vetro.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed, in particolare l'art. 11;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, concernente l'attuazione della direttiva CEE n. 76/893 del 23 novembre 1976, relativa ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973 sulla disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o sostanze di uso personale, e successive modificazioni (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 20 aprile 1973);

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1982 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 3 dicembre 1982), che consentiva il confezionamento dei «vini da tavola» in recipienti di materiali diversi da quelli elencati nell'art. 28 del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1965;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1986, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 1986), con il quale è stata prorogata fino al 31 dicembre 1987 la possibilità di confezionare i «vini da tavola», i «vini frizzanti» e i «vini frizzanti gassificati» in materiali diversi da quelli elencati nell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1965;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1988, n. 40, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1988) concernente norme sull'impiego dei contenitori alternativi per i «vini da tavola», i «vini frizzanti» e i «vini frizzanti gassificati» nonché il decreto ministeriale 6 marzo 1990 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 1990) di proroga dello stesso decreto n. 40/1988;

Visti i risultati della sperimentazione, effettuata da una commissione di esperti costituita da rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità, nonché di istituti di ricerca specializzati, sulla possibilità di confezionare i vini da tavola ed i vini frizzanti in materiali diversi da quelli elencati nell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162;

Considerato che tali risultati sperimentali hanno accertato la validità della conservazione del vino nei contenitori alternativi costituiti dai suddetti materiali;

Ritenuto necessario dettare disposizioni definitive che consentano di disciplinare la materia prevedendo dettagliatamente i singoli materiali, diversi da quelli indicati nell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1965, utilizzabili quali recipienti per i «vini da tavola», i «vini frizzanti» ed i «vini frizzanti gassificati»;

Decreta:

Art. 1.

1. I prodotti definiti «vini da tavola» dall'allegato I, punto 13, del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio del 16 marzo 1987, esclusi in ogni caso i v.q.p.r.d., possono essere posti in commercio nei sottoelencati recipienti di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162:

contenitori in poliaccoppiato multistrato composto da cartoncino di cellulosa, alluminio, polietilene a bassa densità;

contenitori in polietilentereftalato;

contenitori costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido. La capacità di detti contenitori non deve essere inferiore a cinque litri.

2. Sui contenitori di cui al precedente comma deve essere riportata a cura del confezionatore, in modo chiaro leggibile ed indelebile, la data di riempimento, adottando la menzione «prodotto confezionato il ...» seguita dall'indicazione del giorno, mese e anno.

3. Sullo stesso campo visivo della data di riempimento deve essere apposta a cura del confezionatore, sempre in caratteri chiari, leggibili ed indelebili, la data di scadenza del prodotto.

4. La data di scadenza di cui al precedente comma deve essere fissata tenendo conto del periodo di tempo in cui il vino confezionato mantiene inalterate le proprie caratteristiche organolettiche e, comunque non deve superare:

mesi nove da quella di confezionamento per i vini confezionati in contenitori di poliaccoppiato multistrato, composto da cartoncino di cellulosa, alluminio, polietilene a bassa densità;

mesi sei da quella di confezionamento per i vini confezionati in contenitori di polietilentereftalato;

mesi sei da quella di confezionamento per i vini confezionati in contenitori costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido.

Art. 2.

1. I prodotti definiti «vino frizzante» e «vino frizzante gassificato» dall'allegato I, punti 17 e 18 del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio del 16 marzo 1987, con esclusione, comunque, dei v.q.p.r.d. e dei prodotti nella cui designazione figuri il nome di un vitigno, possono essere posti in commercio in contenitori di polietilentereftalato e in lattine di alluminio verniciato internamente.

2. Sui contenitori di cui al precedente comma deve essere riportata a cura del confezionatore, in modo chiaro leggibile ed indelebile, la data di riempimento, adottando la menzione «prodotto confezionato il ...» seguita dall'indicazione del giorno, mese e anno.

3. Sullo stesso campo visivo della data di riempimento deve essere apposta a cura del confezionatore, sempre in caratteri chiari, leggibili ed indelebili, la data di scadenza del prodotto.

4. La data di scadenza del prodotto deve essere fissata tenendo conto del periodo di tempo in cui il vino confezionato mantiene inalterate le proprie caratteristiche organolettiche e, comunque non deve superare i mesi sei da quella del confezionamento.

Art. 3.

1. In deroga alle disposizioni di cui ai precedenti articoli, il confezionatore può apporre una data di scadenza superiore a quella stabilita e, comunque, non superiore a mesi dodici per i contenitori in poliaccoppiato e a mesi nove per i contenitori in polietilentereftalato e in alluminio, qualora, sulla base di idonea documentazione rilasciata da istituti scientifici o laboratori pubblici, da depositare presso gli uffici repressione frodi competenti per territorio e da tenere a disposizione delle amministrazioni interessate, risulti che i materiali di confezionamento utilizzati siano idonei a conservare le caratteristiche del vino per il periodo indicato sul contenitore.

Art. 4.

1. I contenitori di cui ai precedenti articoli devono essere rispondenti alle norme della legge 30 aprile 1962, n. 283, del decreto ministeriale 21 marzo 1973 e successivi aggiornamenti e del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777.

2. È abrogato il decreto ministeriale 11 febbraio 1988, n. 40.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ialiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 16 dicembre 1991

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

91A5714

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 4 ottobre 1991.

Aggiornamento delle tabelle contenenti le sostanze stupefacenti e psicotrope.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 2, lettera *e)*, punto 2) e 13, primo, secondo e terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»;

Visto il decreto ministeriale in data 23 agosto 1977 «Approvazione delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative preparazioni»;

Sentiti l'Istituto superiore di sanità e il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

Le tabelle di cui al decreto interministeriale 23 agosto 1977 sono così modificate:

TABELLA I

Sono aggiunte le sostanze:

n-idrossi MDA

n-etil MDA (MDE)

metil-4-aminorex

alfa-metiltiofentanile

para-fluorofentanile

bèta-idrossifentanile

beta-idrossimetil-3-fentanile

tiofentanile

metil-3-tiofentanile

Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 1991

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTELLI

91A5711

DECRETO 13 dicembre 1991.

Disposizioni sui radiofarmaci e sugli allergeni.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, con specifico riferimento agli altri articoli 20 e 21, che dettano, rispettivamente, disposizioni particolari sui prodotti immunologici, fra cui gli allergeni, e sui radiofarmaci;

Ritenuta l'opportunità di fornire alle aziende che producono e che immettono in commercio allergeni e radiofarmaci istruzioni dirette ad assicurare l'adeguamento della produzione e del commercio di tali prodotti alla disciplina del richiamato decreto legislativo;

Rilevato che, prima dell'entrata in vigore del predetto decreto legislativo, varie autorizzazioni alla produzione di allergeni e di radiofarmaci sono state rilasciate da questo Ministero ai sensi dell'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e che molti prodotti provenienti dall'estero sono stati impiegati in stato di necessità presso centri specialistici, per assoluta mancanza di alternative terapeutiche e diagnostiche basate su medicinali regolarmente in commercio in Italia;

Ritenuto che, per evitare i rischi connessi alla indisponibilità di medicinali giudicati necessari, debba consentirsi, a determinate condizioni, l'ulteriore vendita ed impiego di radiofarmaci e allergeni, in attesa delle determinazioni che saranno assunte sulle domande di autorizzazione all'immissione in commercio degli stessi prodotti;

Decreta:

Art. 1.

1. Fino alle determinazioni ministeriali che saranno assunte sulle domande presentate ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, sono consentiti il commercio e l'impiego dei radiofarmaci corrispondenti, per composizione, all'elenco allegato, approvato dal Comitato per le specialità medicinali della Comunità economica europea, purché siano rispettate le prescrizioni e le condizioni di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 2.

1. Le aziende responsabili dell'immissione in commercio dei radiofarmaci di cui all'art. 1 devono, entro il 31 dicembre 1991, presentare o inviare, mediante raccomandata, al Ministero della sanità, Direzione generale del servizio farmaceutico, una comunicazione indicante la denominazione, la composizione e lo stabilimento o gli stabilimenti di produzione di ciascun prodotto.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è valida limitatamente ai prodotti per i quali il legale rappresentante dell'azienda dichiari contestualmente, sotto la propria responsabilità, di non essere a conoscenza di dati di monitoraggio che pongano in dubbio l'opportunità di utilizzazione dei prodotti stessi.

3. Nella comunicazione non possono essere inclusi radiofarmaci fabbricati in Italia in stabilimenti non autorizzati dal Ministero della sanità.

4. Alla comunicazione deve essere allegata, per ciascun prodotto, una documentazione comprovante che lo stesso è già stato impiegato in Italia anteriormente al 1° ottobre 1991.

Art. 3.

1. Entro il 30 aprile 1992, le aziende interessate devono presentare domanda di autorizzazione all'immissione in commercio di ciascun radiofarmaco oggetto della comunicazione di cui all'art. 2. Nel caso di prodotti che si presentino in diverse forme farmaceutiche, deve essere presentata una distinta domanda per ciascuna forma.

2. Alla domanda devono essere allegate le documentazioni previste dall'art. 8, commi 3 e 7, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, conformemente alle prescrizioni ministeriali in vigore.

3. Limitatamente alle parti farmaco-tossicologiche e cliniche, le documentazioni presentate da diverse aziende farmaceutiche potranno essere identiche per ciascun tipo di prodotto; in tal caso, nella domanda dovrà essere specificato che tali documentazioni sono comuni a più domande per accordi intercorsi fra le società interessate.

Art. 4.

1. Fatti salvi i prodotti per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazioneall'immissione in commercio, i radiofarmaci per i quali non sia stata data ottemperanza alle prescrizioni degli articoli 2 e 3 non possono essere venduti a decorrere, rispettivamente, dal 1° gennaio 1992 e dal 1° maggio 1992.

Art. 5.

1. Fino alle determinazioni ministeriali che saranno assunte sulle domande presentate ai sensi dell'art. 7 del presente decreto, sono consentiti il commercio e l'impiego degli allergeni già utilizzati in Italia anteriormente al 1° ottobre 1991, purché siano rispèttate le prescrizioni e le condizioni di cui agli articoli 6 e 7.

Art. 6.

1. Le aziende responsabili dell'immissione in commercio degli allergeni di cui all'art. 5 devono, entro il 31 dicembre 1991, presentare o inviare, mediante raccomandata, al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico una comunicazione indicante la denominazione e la composizione di ciascun prodotto.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è valida limitatamente ai prodotti per i quali il legale rappresentante dell'azienda dichiari contestualmente, sotto la propria responsabilità, di non essere a conoscenza di dati di monitoraggio che pongano in dubbio l'opportunità di utilizzazione dei prodotti stessi.

3. Nella comunicazione non possono essere inclusi allergeni fabbricati in Italia in stabilimenti non autorizzati dal Ministero della sanità.

4. Alla comunicazione deve essere allegata, per ciascun prodotto, una documentazione comprovante che lo stesso è già stato impiegato in Italia anteriormente al 1° ottobre 1991.

Art. 7.

1. Entro il 30 aprile 1992, le aziende interessate devono presentare domanda di autorizzazione all'immissione in commercio degli allergeni oggetto della comunicazione di cui all'art. 6, raggruppati per famiglie.

2. Ciascuna domanda deve riferirsi ad una sola delle seguenti famiglie di allergeni:

a) alimenti vegetali;
b) alimenti animali;
c) pollini di graminacee;
d) pollini di erbe;
e) pollini di alberi;
f) acari;
g) micofiti;
h) insetti;
i) derivati epiteliali;
l) polveri ambientali;
m) veleno di imenotteri;
n) batteri;
o) allergeni di origine chimica.

3. Alla domanda devono essere allegate, per ciascun allergene o, limitatamente ai dati comuni, per tutti gli allergeni della stessa famiglia, le documentazioni previste dall'art. 8, commi 3 e 7, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 138, conformemente alle prescrizioni ministeriali in vigore

4. Il riassunto delle caratteristiche del prodotto di cui all'art. 8, comma 3, lettera *d)*, del citato decreto legislativo deve contenere anche le seguenti indicazioni, tranne che per le domande concernenti allergeni di origine chimica:

a) per i prodotti diagnostici, devono essere specificate le forme farmaceutiche derivabili dalla soluzione madre (estratti per diagnostica prick test, estratti per diagnostica intradermo reazione e tests di provocazione), con i relativi eccipienti;

b) per i prodotti terapeutici, devono essere specificati quali estratti, fra i seguenti, vengano utilizzati:

coprecipitati o adsorbiti su idrossido di alluminio;
adsorbiti su tirosina;
coniugati con alginato;
polimerizzati o modificati con gluteraldeide o formaldeide;
diluiti con glicerina;
diluiti con acqua distillata;
adsorbiti su eccipiente in polvere (lattosio) o micro/macronizzati.

5. Limitatamente alle parti farmaco-tossicologiche e cliniche, le documentazioni presentate da diverse aziende interessate potranno essere identiche per ciascun tipo di prodotto; in tal caso, nella domanda dovrà essere specificato che tali documentazioni sono comuni a più domande, per accordi intercorsi fra le società interessate.

Art. 8.

1. Fatti salvi i prodotti per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazioneall'immissione in commercio, gli allergeni per i quali non sia stata data ottemperanza alle prescrizioni di cui agli articoli 6 e 7 non possono essere venduti a decorrere, rispettivamente, dal 1° gennaio 1992 e dal 1° maggio 1992.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 1991

Il Ministro: DE LORENZO

ALLEGATO

ELENCO DI CUI ALL'ART 1, COMMA 1

RADIOPHARMACEUTICALS SELECTED FOR A COORDINATED EUROPEAN REVIEW OF EXISTING PRODUCTS

RADIOPHARMACEUTICALS		GENERATORS	LABELLING KITS	PRECURSORS
P-32 Na-PHOSPHATE	INJECTION	Kr-81m GENERATOR	Tc-99m ALBUMIN	Cr-51 Na-CROMATE
Ca-47 CHLORIDE	INJECTION	Tc-99m GENERATOR	Tc-99m MAA	In-111 OXINATE
Cr-51 EDTA	INJECTION		Tc-99m MICROSPHERES	
Co-57 CYANOCOBALAMIN	SOLUTION OR CAPSULES		Tc-99M DMSA	
Co-58 CYANOCOBALAMIN	SOLUTION OR CAPSULES		Tc-99m DTPA	
Fe-59 CITRATE	INJECTION		Tc-99m GLUCONATE	
Ga-67 CITRATE	INJECTION		Tc-99m GLUCEPTATE	
Se-75 BILE SALT	CAPSULES		Tc-99m PYROPHOSPHATE	
Se-75 NORCHOLESTEROL	INJECTION		Tc-99m MDP	
Y-90 COLLOIDS	INJECTION		Tc-99m HDP	
In-111 CHLORIDE	INJECTION		Tc-99m DPD	
In-111 DTPA	INJECTION		Tc-99m SULPHUR COLLOID	
I-123 Na-IODIDE	SOLUTION OR CAPSULES		Tc-99m Re-SULPHIDE COLLOID	
	INJECTION		Tc-99m Sb-SULPHIDE COLLOID	
I-123 MIBG	INJECTION		Tc-99m TIN COLLOID	
I-123 HIPPURATE	INJECTION		Tc-99m PTP	
I-125 ALBUMIN	INJECTION		Tc-99m PHYTATE	
I-125 HIPPURATE	INJECTION		Tc-99m ALBUMIN MICROCOLLOID (nm)	
I-125 FIBRINOGEN	INJECTION		Tc-99m ALBUMIN MICROCOLLOID (µm)	
I-131 Na-IODIDE	SOLUTION OR CAPSULES		Tc-99m HIDA	
	INJECTION		Tc-99m DISIDA	
I-131 HIPPURATE	INJECTION		Tc-99m EIDA	
I-131 ALBUMIN	INJECTION		Tc-99m IODIDA	
I-131 NORCHOLESTEROL	INJECTION		Tc-99m MEBROFENINE	
I-131 MIBG	INJECTION			
Xe-133 XENON	INJECTION			
	GAS		Tc-99m Sn-MDP (cell labelling)	
Tl-201 CHLORIDE	INJECTION			

91A5712

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 dicembre 1991.

Modificazioni al decreto interministeriale 6 febbraio 1990 concernente il limite di valore per lo sgravio dell'imposta sul valore aggiunto ai viaggiatori stranieri.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le direttive n. 169 del 28 maggio 1969, n. 230 del 12 giugno 1972, n. 1032 del 19 dicembre 1978, n. 1033 del 19 dicembre 1978, n. 231 del 30 aprile 1984, n. 348 dell'8 luglio 1985, e n. 664 del 21 dicembre 1988 emanate dal Consiglio delle Comunità economiche europee, al fine di attuare l'armonizzazione delle disposizioni legislative riguardanti la franchigia delle imposte sulla cifra di affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale dei viaggiatori;

Visto l'art. 38-*quater* introdotto, con decorrenza 1° gennaio 1982, dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 793, nella normativa dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, punto 1), alinea 1) della direttiva CEE n. 191 del 27 marzo 1991 che ha elevato il limite di detta franchigia da trecentonovanta a seicento ECU;

Ritenuta la necessità di allineare a detto nuovo limite il valore di L. 605.000 stabilito dall'art. 1 del decreto interministeriale 6 febbraio 1990 modificativo del valore di L. 250.000 previsto nel primo comma del citato articolo 38-*quater;*

Visto l'ultimo comma dello stesso art. 38-*quater* che prevede la possibilità di adeguare, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, l'ammontare della franchigia in base all'aggiornamento della medesima apportato in sede comunitaria;

Decreta:

Art. 1.

Il limite di L. 605.000 previsto dal decreto ministeriale 6 febbraio 1990 è elevato a L. 930.000.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 1991

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro del tesoro
CARLI

91A5715

DECRETO 14 dicembre 1991.

Elenco dei generi di largo e popolare consumo per i quali può essere negata l'autorizzazione a svolgere manifestazioni a premio per l'anno 1991.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 54 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, modificato dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585, il quale alla lettera *b*) prevede che l'autorizzazione ad espletare concorsi ed operazioni a premio può essere negata quando le manifestazioni riguardano generi alimentari e generi di largo e popolare consumo, il cui elenco deve essere reso pubblico con apposito decreto;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione a svolgere concorsi e operazioni a premi può essere negata quando riguarda i seguenti generi alimentari e di largo e popolare consumo: uova, olii, grassi alimentari, latte, pane, riso, caffè e surrogati di caffè, zucchero, vini da tavola, aceti commestibili, tè, prodotti dietetici, prodotti alimentari per la prima infanzia, paste alimentari, carni fresche e congelate di qualsiasi specie animale, prodotti ittici conservati, miele, prodotti ortofrutticoli freschi, legumi, farine di frumento e di granturco, sale per uso alimentare, acque minerali, presidi medico-chirurgici.

Art. 2.

Per la vendita di figurine, con o senza album relativo, possono essere consentite solo operazioni a premio.

Art. 3.

Fino all'entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 11 dicembre 1990.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 1991

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BODRATO

91A5680

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 6 dicembre 1991.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza presentate dalla Italiana incendio vita e rischi diversi S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 23 febbraio 1990, e le successive modificazioni in data 31 maggio e 7 agosto 1990, presentate dalla società Italiana incendio vita e rischi diversi S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 023657 del 12 novembre 1990 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni speciali di polizza presentate dalla società Italiana incendio vita e rischi diversi S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffa n. 348 (0%) assicurazione mista a premio annuo costante, espressa in marchi tedeschi (35%), franchi svizzeri (30%) e dollari USA (35%).

I tassi di premio adottati sono gli stessi dell'analoga tariffa n. 348 - assicurazione mista a premio annuo costante - approvata con decreto ministeriale 22 novembre 1991;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita e della clausola di cambio, delle tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa n. 748 (0%): assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante, con controassicurazione, espressa in marchi tedeschi (35%), franchi svizzeri (30%) e dollari USA (35%).

I tassi di premio adottati sono gli stessi dell'analoga tariffa n. 748 - assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante, con controassicurazione - approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988;

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita e della clausola di cambio, della tariffa di cui al precedente punto 3);

5) regolamento della gestione separata denominata «Vita valuta estera»;

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa n. 368 - assicurazione mista a premio annuo costante (tariffa a tasso tecnico 0%) - da utilizzare nel caso di esercizio, da parte dell'assicurato,di diritto di conversione nella presente tariffa di un contratto precedentemente emesso nella tariffa di cui al precedente punto 1);

7) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa n. 768 - assicurazioni di rendita vitalizia, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%) - da utilizzare nel caso di esercizio, da parte dell'assicurato, del diritto di conversione nella presente tariffa di un contratto precedentemente emesso nella tariffa di cui al precedente punto 3);

8) regolamento della gestione separata denominata «serie speciale 90» da utilizzare per la rivalutazione delle prestazioni garantite dalle predette tariffe n. 368 e n. 768.

Art. 2.

La società Italiana incendio vita e rischi diversi S.p.a. è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere verificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A5660

DECRETO 6 dicembre 1991.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza presentate dall'Istituto italiano di previdenza S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 23 febbraio 1990, e le successive integrazioni e modificazioni presentate dalla società Istituto italiano di previdenza S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, nonché dei regolamenti relativi a due specifiche gestioni separate;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 023658 del 12 novembre 1990 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni speciali di polizza nonché i regolamenti relativi a due gestioni separate presentate dalla società Istituto italiano di previdenza S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffa n. 348 (0%) assicurazione mista a premio annuo costante, espressa in marchi tedeschi (35%), franchi svizzeri (30%) e dollari USA (35%).

I tassi di premio adottati sono gli stessi dell'analoga tariffa n. 348 - assicurazione mista a premio annuo costante - approvata con decreto ministeriale 22 novembre 1991;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita e della clausola di cambio, delle tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa n. 748 (0%) assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante, con controassicurazione, espressa in marchi tedeschi (35%), franchi svizzeri (30%) e dollari USA (35%).

I tassi di premio adottati sono gli stessi dell'analoga tariffa n. 748 - assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante, con controassicurazione - approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988;

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita e della clausola di cambio, della tariffa di cui al precedente punto 3);

5) regolamento della gestione separata denominata «Vita estero»;

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa n. 368 - assicurazione mista a premio annuo costante (tariffa a tasso tecnico 0%) - da utilizzare nel caso di esercizio, da parte dell'assicurato,di diritto di conversione nella presente tariffa di un contratto precedentemente emesso nella tariffa di cui al precedente punto 1);

7) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa n. 768 - assicurazioni di rendita vitalizia, per testa di sesso maschile e di sesso femminile, a premio annuo costante, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%) - da utilizzare nel caso di esercizio, da parte dell'assicurato, del diritto di conversione nella presente tariffa del contratto precedentemente emesso nella tariffa di cui al precedente punto 3);

8) regolamento della gestione separata denominata «Vita 90» da utilizzare per la rivalutazione delle prestazioni garantite dalle predette tariffe n. 368 e n. 768.

Art. 2.

La società Istituto italiano di previdenza S.p.a. è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere verificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A5661

DECRETO 6 dicembre 1991.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza da utilizzare per contratti in coassicurazione con la Compagnia di assicurazioni di Milano S.p.a., in Milano, presentate dall'Istituto italiano di previdenza S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Viste le domande in data 12 novembre 1990 e 14 gennaio 1991 presentate dalla società Istituto italiano di previdenza S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazioni sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza, da utilizzare per contratti assunti in coassicurazione con la Compagnia di assicurazioni di Milano S.p.a., con sede in Milano;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 120728 del 15 febbraio 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non sistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza da utilizzare in contratti assunti in coassicurazione con la Compagnia di assicurazioni di Milano S.p.a. presentate dalla società Istituto italiano di previdenza S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffa n. 785: assicurazione di rendita vitalizia differita, con controassicurazione a premio annuo costante (tariffa a tasso tecnico 4%). I tassi di premio adottati sono gli stessi dell'analoga tariffa approvata con decreto ministeriale del 28 aprile 1988;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della predetta tariffa n. 785;

3) tariffa n. 384: assicurazione mista con prestazione aggiuntiva in caso di morte o in caso di vita alla scadenza, a premio annuo rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 4%);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, della predetta tariffa n. 384;

5) tariffa n. 385: assicurazione mista con prestazione aggiuntiva in caso di morte o in caso di vita alla scadenza, a premio annuo costante (tariffa a tasso tecnico 4%). I tassi di premio adottati sono gli stessi della predetta tariffa n. 384;

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della predetta tariffa n. 385;

7) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti emessi in tariffa n. 385 allorquando il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000;

8) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti emessi in tariffa n. 384 allorquando il premio inizialmente corrisposto ecceda l'importo di L. 700.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A5662

DECRETO 6 dicembre 1991.

Autorizzazione alla società Italiana incendio, vita e rischi diversi S.p.a., con sede in Milano, ad emettere contratti senza carenza e senza visita medica in tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, a favore di clienti di banche e di istituti finanziari.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 5 dicembre 1989 presentata dalla società Italiana incendio, vita e rischi diversi S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad emettere contratti collettivi senza carenza e senza visita medica in tariffe in vigore, a favore di clienti di banche o di istituti finanziari;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 020752 del 6 marzo 1990 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

La società Italiana incendio, vita e rischi diversi S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad emettere contratti collettivi senza carenza e senza visita medica nelle forme temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente a premio unico e temporanea per il caso di morte di annualità certa a premio unico, a favore di clienti di banche o di istituti finanziari, a condizioni che:

il capitale inizialmente assicurato non risulti superiore a L. 25.000.000;

la durata contrattuale non ecceda i cinque anni;

l'assicurato compili un apposito questionario sanitario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A5663

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 21 marzo 1991.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 11/3/1991).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 della legge 11 luglio 1977, n. 395;

Visto l'art. 19, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29/1990 del 2 ottobre 1990;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 20 marzo 1991;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità è fissato il prezzo al pubblico, IVA compresa, della specialità medicinale:

Geymonat - Biolucchini
im 6 f 2 ml - 13255043 - L. 23.500

Il prezzo deliberato sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente il prezzo in questione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione del decreto di registrazione quale specialità medicinale del rispettivo prodotto.

Roma, 21 marzo 1991

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BATTAGLIA

91A5684

DELIBERAZIONE 21 marzo 1991.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 11/4/1991)

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 della legge 11 luglio 1977, n. 395;

Visto l'art. 19, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29/1990 del 2 ottobre 1990;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 20 marzo 1991;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità è fissato il prezzo al pubblico, IVA compresa, della specialità medicinale:

Ciba Geigy - CGS 14824 A
14 cpr 10 mg - 27516020 - L. 33.500

Il prezzo deliberato sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente il prezzo in questione sarà pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione del decreto di registrazione quale specialità medicinale del rispettivo prodotto.

Roma, 21 marzo 1991

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BATTAGLIA

91A5685

DELIBERAZIONE 21 marzo 1991.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 11/10/1991).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 della legge 11 luglio 1977, n. 395;

Visto l'art. 19, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Visto il provvedimento C.I.P n. 29/1990 del 2 ottobre 1990;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 20 marzo 1991;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità è fissato il prezzo al pubblico, IVA compresa, della specialità medicinale:

Angelini - DS 101
30 cps 20 mg - 27848011 - L. 26.950

Il prezzo deliberato sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente il prezzo in questione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione del decreto di registrazione quale specialità medicinale del rispettivo prodotto.

Roma, 21 marzo 1991

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BATTAGLIA

91A5686

DELIBERAZIONE 21 marzo 1991.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 11/31/1991).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 della legge 11 luglio 1977, n. 395;

Visto l'art. 19, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29/1990 del 2 ottobre 1990;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 20 marzo 1991,

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità è fissato il prezzo al pubblico, IVA compresa, della specialità medicinale:

ISF - ISF 09336
14 cpr 10 mg - 27573029 - L. 33.500

Il prezzo deliberato sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente il prezzo in questione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione del decreto di registrazione quale specialità medicinale del rispettivo prodotto.

Roma, 21 marzo 1991

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BATTAGLIA

91A5687

DELIBERAZIONE 21 marzo 1991

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 11/38/1991).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 della legge 11 luglio 1977, n. 395;

Visto l'art. 19, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29/1990 del 2 ottobre 1990;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 20 marzo 1991;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità è fissato il prezzo al pubblico, IVA compresa, della specialità medicinale:

Byk Gulden - Opitray «160»
1 fl 100 ml - 27674112 - L. 122.400

Il prezzo deliberato sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente il prezzo in questione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione del decreto di registrazione quale specialità medicinale del rispettivo prodotto.

Roma, 21 marzo 1991

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BATTAGLIA

91A5688

DELIBERAZIONE 21 marzo 1991.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 11/39/1991).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 della legge 11 luglio 1977, n. 395;

Visto l'art. 19, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29/1990 del 2 ottobre 1990;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 20 marzo 1991;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità è fissato il prezzo al pubblico, IVA compresa, della specialità medicinale:

Byk Gulden - Opitray «160»
1 fl 50 ml - 27674100 - L. 69.550

Il prezzo deliberato sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente il prezzo in questione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione del decreto di registrazione quale specialità medicinale del rispettivo prodotto.

Roma, 21 marzo 1991

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BATTAGLIA

91A5689

DELIBERAZIONE 21 marzo 1991.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 11/40/1991)

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 della legge 11 luglio 1977, n. 395;

Visto l'art. 19, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29/1990 del 2 ottobre 1990;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 20 marzo 1991;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità è fissato il prezzo al pubblico, IVA compresa, della specialità medicinale:

Byk Gulden - Opitray «240»
1 fl 100 ml - 27674086 - L. 152.950

Il prezzo deliberato sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente il prezzo in questione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione del decreto di registrazione quale specialità medicinale del rispettivo prodotto.

Roma, 21 marzo 1991

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BATTAGLIA

91A5690

DELIBERAZIONE 21 marzo 1991.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 11/41/1991).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 della legge 11 luglio 1977, n. 395;

Visto l'art. 19, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29/1990 del 2 ottobre 1990;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 20 marzo 1991;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità è fissato il prezzo al pubblico, IVA compresa, della specialità medicinale:

Byk Gulden - Opitray «240»
1 fl 200 ml - 27674098 - L. 220.050

Il prezzo deliberato sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente il prezzo in questione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione del decreto di registrazione quale specialità medicinale del rispettivo prodotto.

Roma, 21 marzo 1991

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BATTAGLIA

91A5691

DELIBERAZIONE 21 marzo 1991.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 11/42/1991).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 della legge 11 luglio 1977, n. 395;

Visto l'art. 19, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29/1990 del 2 ottobre 1990;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 20 marzo 1991;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità è fissato il prezzo al pubblico, IVA compresa, della specialità medicinale:

Byk Gulden - Opitray «240»
1 fl 50 ml - 27674074 - L. 86.000

Il prezzo deliberato sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente il prezzo in questione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione del decreto di registrazione quale specialità medicinale del rispettivo prodotto.

Roma, 21 marzo 1991

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BATTAGLIA

91A5692

DELIBERAZIONE 21 marzo 1991.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 11/43/1991).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 della legge 11 luglio 1977, n. 395;

Visto l'art. 19, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29/1990 del 2 ottobre 1990;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 20 marzo 1991;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità è fissato il prezzo al pubblico, IVA compresa, della specialità medicinale:

Byk Gulden - Opitray «320»
iniett 1 fl 20 ml - 27674011 - L. 57.000

Il prezzo deliberato sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente il prezzo in questione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione del decreto di registrazione quale specialità medicinale del rispettivo prodotto.

Roma, 21 marzo 1991

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BATTAGLIA

91A5693

DELIBERAZIONE 21 marzo 1991.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 11/44/1991).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 della legge 11 luglio 1977, n. 395;

Visto l'art. 19, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29/1990 del 2 ottobre 1990;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 20 marzo 1991;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità è fissato il prezzo al pubblico, IVA compresa, della specialità medicinale:

Byk Gulden - Opitray «320»
1 fl 100 ml - 27674047 - L. 182.600

Il prezzo deliberato sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente il prezzo in questione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione del decreto di registrazione quale specialità medicinale del rispettivo prodotto.

Roma, 21 marzo 1991

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BATTAGLIA

91A5694

DELIBERAZIONE 21 marzo 1991.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 11/45/1991).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 della legge 11 luglio 1977, n. 395;

Visto l'art. 19, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29/1990 del 2 ottobre 1990;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 20 marzo 1991;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità è fissato il prezzo al pubblico, IVA compresa, della specialità medicinale:

Byk Gulden - Opitray «320»

1 fl 150 ml - 27674050 - L. 220.150

Il prezzo deliberato sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente il prezzo in questione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione del decreto di registrazione quale specialità medicinale del rispettivo prodotto.

Roma, 21 marzo 1991

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BATTAGLIA

91A5695

DELIBERAZIONE 21 marzo 1991.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 11/46/1991).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 della legge 11 luglio 1977, n. 395;

Visto l'art. 19, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29/1990 del 2 ottobre 1990;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 20 marzo 1991;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità è fissato il prezzo al pubblico, IVA compresa, della specialità medicinale:

Byk Gulden - Opitray «320»

1 fl 200 ml - 27674062 - L. 292.750

Il prezzo deliberato sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente il prezzo in questione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione del decreto di registrazione quale specialità medicinale del rispettivo prodotto.

Roma, 21 marzo 1991

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BATTAGLIA

91A5696

DELIBERAZIONE 21 marzo 1991.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 11/47/1991).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 della legge 11 luglio 1977, n. 395;

Visto l'art. 19, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29/1990 del 2 ottobre 1990;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 20 marzo 1991;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità è fissato il prezzo al pubblico, IVA compresa, della specialità medicinale:

Byk Gulden - Opitray «320»
1 fl 30 ml - 27674023 - L. 81.400

Il prezzo deliberato sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente il prezzo in questione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione del decreto di registrazione quale specialità medicinale del rispettivo prodotto.

Roma, 21 marzo 1991

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BATTAGLIA

91A5697

DELIBERAZIONE 21 marzo 1991.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 11/48/1991).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 della legge 11 luglio 1977, n. 395;

Visto l'art. 19, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29/1990 del 2 ottobre 1990;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 20 marzo 1991;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità è fissato il prezzo al pubblico, IVA compresa, della specialità medicinale:

Byk Gulden - Opitray «320»
1 fl 50 ml - 27674035 - L. 101.200

Il prezzo deliberato sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente il prezzo in questione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione del decreto di registrazione quale specialità medicinale del rispettivo prodotto.

Roma, 21 marzo 1991

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BATTAGLIA

91A5698

DELIBERAZIONE 21 marzo 1991.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 11/49/1991).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 della legge 11 luglio 1977, n. 395;

Visto l'art. 19, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29/1990 del 2 ottobre 1990;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 20 marzo 1991;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità è fissato il prezzo al pubblico, IVA compresa, della specialità medicinale:

Proter - SS 379
20 cps 1 g - 27618026 - L. 37.400

Il prezzo deliberato sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente il prezzo in questione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione del decreto di registrazione quale specialità medicinale del rispettivo prodotto.

Roma, 21 marzo 1991

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BATTAGLIA

91A5699

DELIBERAZIONE 21 marzo 1991.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 11/50/1991).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 della legge 11 luglio 1977, n. 395;

Visto l'art. 19, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29/1990 del 2 ottobre 1990;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 20 marzo 1991;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità è fissato il prezzo al pubblico, IVA compresa, della specialità medicinale:

Proter - SS 379

30 cps 500 mg - 27618014 - L. 29.200

Il prezzo deliberato sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente il prezzo in questione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione del decreto di registrazione quale specialità medicinale del rispettivo prodotto.

Roma, 21 marzo 1991

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BATTAGLIA

91A5700

DELIBERAZIONE 5 giugno 1991.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 17/43/1991).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 della legge 11 luglio 1977, n. 395;

Visto l'art. 19, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29/1990 del 2 ottobre 1990;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 5 giugno 1991;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità è fissato il prezzo al pubblico, IVA compresa, della specialità medicinale:

CT - Privalcol

os 12 fl 10 ml - 027751039 - L. 81.450

Il prezzo deliberato sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente il prezzo in questione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione del decreto di registrazione quale specialità medicinale del rispettivo prodotto.

Roma, 5 giugno 1991

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BATTAGLIA

91A5701

DELIBERAZIONE 5 giugno 1991.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 17/44/1991).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 della legge 11 luglio 1977, n. 395;

Visto l'art. 19, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29/1990 del 2 ottobre 1990;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 5 giugno 1991;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità è fissato il prezzo al pubblico, IVA compresa, della specialità medicinale:

CT - Privalcol

scir 140 ml - 027751015 - L. 84.550

Il prezzo deliberato sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente il prezzo in questione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione del decreto di registrazione quale specialità medicinale del rispettivo prodotto.

Roma, 5 giugno 1991

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BATTAGLIA

91A5702

DELIBERAZIONE 5 giugno 1991.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 18/13/1991).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 della legge 11 luglio 1977, n. 395;

Visto l'art. 19, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29/1990 del 2 ottobre 1990;

Preso atto delle richieste trasmesse dal Ministero della sanità per la rideterminazione del primo prezzo al pubblico:

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 4, 22, 25/1990;

Visto l'esito dell'esame delle istanze ovvero i provvedimenti sopra richiamati;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 5 giugno 1991;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità è fissato il prezzo al pubblico, IVA compresa, della specialità medicinale:

Boots Italia - Froben Retard
20 cps 200 mg - 024284123 - L. 16.650

Il prezzo deliberato sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente il prezzo in questione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione del decreto di registrazione quale specialità medicinale del rispettivo prodotto.

Roma, 5 giugno 1991

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BATTAGLIA

91A5703

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Martedì 3 dicembre 1991 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. De Montigny Marchand, ambasciatore del Canada, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 3 dicembre 1991 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Daudi Ngelautwa Mwakawago, ambasciatore della Repubblica Unità della Tanzania, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 3 dicembre 1991 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Aviezer Pazner, ambasciatore dello Stato di Israele, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 3 dicembre 1991 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Omer Akbel, ambasciatore della Repubblica di Turchia, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 3 dicembre 1991 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. José Domingo Cavazzoni, ambasciatore della Repubblica del Paraguay, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

91A5705

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di registrazioni di specialità medicinali

Con decreti ministeriali n. 7834/R e n. 7840/R, datati rispettivamente 2 agosto 1991 e 16 novembre 1991, è stata revocata, su rinuncia delle ditte interessate, la registrazione delle specialità medicinali per uso veterinario sottoindicate, limitatamente alle confezioni di seguito specificate:

Gel Broncocuf - iniettabile per uso i.m., nella confezione da 1 flacone monodose da ml 20, registrata al n. 24892 a nome della ditta Farmaceutici Gellini S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300 - cod. fisc. 01396760595;

Suanovil 20 - soluzione iniettabile pronta per l'uso, nella confezione 10 flaconi da 100 ml, registrata al n. 21043/B a nome della ditta Vetem S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, Foro Buonaparte, 31 - cod. fisc. 01988770150.

Le confezioni di cui trattasi non possono più essere oggetto di vendita.

Il provvedimento, in base ad una espressa disposizione in esso contenuta, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente comunicato.

91A5713

Comunicato relativo alla profilassi del gozzo e delle altre patologie associate a carenza iodica

1. *Effetti sulla salute della carenza iodica.*

Come è ben noto, disturbi della funzione tiroidea compaiono quando l'apporto alimentare di iodio è per lunghi periodi di tempo inferiore al fabbisogno. Quando si instaura una condizione di carenza alimentare di iodio, si ha un'insufficiente produzione di ormoni tiroidei, che a sua volta è causa di malattie di varia gravità, a seconda dell'entità e della durata della carenza nonché del periodo della vita in cui essa si verifica. La più comune manifestazione causata dalla carenza iodica è un ingrandimento della tiroide (gozzo). Il gozzo si manifesta nella maggior parte dei casi come modesto ingrossamento del collo, ma può raggiungere anche dimensioni tali da causare disturbi della deglutizione e della respirazione.

Malattie più gravi si osservano quando la carenza iodica è molto marcata. In questi casi la sintesi degli ormoni tiroidei può essere tanto compromessa da produrre ipotiroidismo. Quando l'ipotiroidismo si manifesta nella vita fetale o neonatale, esso può determinare cretinismo con grave ritardo mentale, sordomutismo, bassa statura ed alterazione del sistema neuromuscolare e scheletrico. I gradi estremi di carenza iodica possono essere causa di elevata natimortalità e mortalità infantile. Questi stati morbosi possono essere agevolmente prevenuti, ma sono molto difficili da curare e la guarigione completa è spesso impossibile dopo la loro insorgenza.

2. *Diffusione del gozzo in Italia.*

In molte regioni italiane il gozzo è endemico, cioè interessa più del 10% della popolazione. Una maggiore frequenza di gozzo si riscontra lungo tutto l'arco alpino e la dorsale appenninica. Le sofferenze umane sono gravissime e i costi per il Servizio sanitario nazionale stimati in diverse centinaia di miliardi all'anno.

Il principale motivo di una così ampia diffusione del gozzo in Italia sta nel fatto che l'apporto alimentare di iodio è in molte zone largamente inferiore a quello ottimale e in alcune raggiunge livelli di grave carenza. Persino nelle zone apparentemente esenti da gozzo, l'apporto alimentare di iodio risulta in genere inferiore a quello ottimale.

3. *Prevenzione del gozzo e delle altre malattie causate dalla carenza alimentare di iodio.*

Per prevenire il gozzo e le altre malattie associate alla carenza iodica bisogna assicurare all'organismo un apporto di iodio sufficiente a coprire il fabbisogno. È opportuno, per quanto possibile, privilegiare gli alimenti relativamente ricchi di iodio (ad esempio pesci e crostacei), ma la prevenzione della carenza iodica può essere ottenuta con sicurezza solo con l'uso di sale da cucina appositamente addizionato con iodio (cioè iodurato o iodato). Il sale addizionato di iodio:

ha lo stesso sapore e le stesse utilizzazioni del sale da cucina;
non richiede particolarità di uso;
può essere utilizzato da tutti.

Il sale addizionato di iodio è stato approvato dal Ministro della sanità con decreto del 1° agosto 1990, n. 255, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 5 settembre 1990, n. 207.

Il sale addizionato con iodio è ora disponibile con nomi di fantasia, quali «sapore di mare iodurato» o «gemma iodio mare» ovvero semplicemente come «sale iodurato». Le confezioni sono disponibili sia come sale «grosso» che «fino» ed in una vasta gamma di quantità.

Il costo del sale addizionato con iodio differisce poco da quello del sale comune.

4. *Problemi sussistenti nella profilassi iodica.*

Nonostante gli sforzi finora profusi e benché i canali di produzione del sale additivato di iodio siano gli stessi di quelli del sale comune, la diffusione ed i consumi del sale addizionato con iodio restano di gran lunga inferiori a quelli del sale comune. Infatti, le famiglie italiane consumano solo l'1% del sale sotto forma di sale contenente iodio (1.800 tonnellate annue di sale contenente iodio contro circa 180.000 tonnellate annue di sale totale).

Vi è, dunque, un'insoddisfacente situazione per quanto riguarda i consumi del sale addizionato con iodio, anche se, pur nell'ambito delle modeste percentuali citate, si può rilevare un incremento negli ultimi anni.

Essendo le differenze di prezzo alla vendita fra il sale addizionato con iodio e quello comune tali da non influenzare in modo significativo le scelte dei consumatori, si ritiene che i principali fattori che determinano la presente insoddisfacente situazione siano:

la scarsa conoscenza da parte dei cittadini dei benefici per la salute associati al consumo di sale addizionato con iodio;
la scarsa disponibilità del sale addizionato con iodio nel circuito commerciale, particolarmente al di fuori delle grandi città.

Questi due fattori determinano un vero e proprio circolo vizioso in quanto la scarsa domanda dei consumatori scoraggia gli esercenti dall'investire spazio e risorse per offrire in vendita le confezioni di sale addizionato con iodio e la scarsa disponibilità al consumo in molte zone scoraggia i consumatori dall'acquistare questo tipo di sale.

5. *Azioni congiunte della pubblica amministrazione per promuovere la profilassi iodica.*

Le soluzioni della carente situazione relativa alla profilassi con sale addizionato con iodio devono dunque tendere, da una parte, ad informare i cittadini per aumentarne la richiesta e, dall'altra, a sensibilizzare i fornitori per aumentare l'offerta.

L'importanza della profilassi iodica richiede un'azione concertata e congiunta del Governo statale centrale, delle regioni e province autonome e dei comuni.

5.1. *Informazioni dei consumatori.*

È necessario conferire alla iodoprofilassi del gozzo e delle altre patologie associate alla carenza iodica, un'elevata priorità nelle attività di educazione alla salute promosse dalle regioni e province autonome e dai comuni.

Un apposito opuscolo informativo sulla profilassi è stato prodotto dal Ministero della sanità per informare i consumatori e per sollecitare un impegno da parte delle strutture pubbliche e volontaristiche.

Si auspica che i programmi di educazione sanitaria promossi dalle regioni e province autonome o dai comuni possano avvalersi di questo opuscolo ovvero di altri materiali informativi appositamente predisposti dagli enti territoriali.

Il Ministero della sanità attribuisce la massima priorità all'attuazione di programmi di educazione sanitaria e di informazione dei consumatori in materia di iodoprofilassi da realizzarsi in collaborazione con gli enti territoriali, ed è pronto a considerare con la massima attenzione ogni proposta di collaborazione nel merito.

5.2. *Il miglioramento della distribuzione del sale addizionato di iodio.*

Il circuito della distribuzione del sale addizionato con iodio è particolarmente debole nel segmento del commercio al dettaglio e può essere notevolmente rafforzato anche nel segmento della grande distribuzione.

Per quanto riguarda la distribuzione attraverso gli esercizi di generi alimentari e i tabaccai, si chiede di voler esercitare idonee azioni per sensibilizzare le imprese commerciali e, particolarmente, quelle in qualche modo collegate, affinché:

garantiscano la presenza sugli scaffali di almeno un tipo di sale fino ed uno grosso addizionato di iodio;
dedichino maggiori e migliori spazi di vendita al sale addizionato con iodio;
svolgano opera di informazione dei consumatori nel merito della raccomandazione del Ministero della sanità sull'importanza di consumare il sale addizionato con iodio.

91A5707

MINISTERO DELLA DIFESA

Modificazioni allo statuto della «Cassa mutua per il personale civile dell'Amministrazione della difesa»

Con decreto ministeriale 18 settembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1991, registro n. 10 Difesa, foglio n. 352, vengono sostituiti gli articoli 4, 7, 8, 18, 22, 25, 34 e 43 dello statuto della «Cassa mutua per il personale civile dell'Amministrazione della difesa».

91A5708

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione alla «Banca Sella - Società per azioni» e «Banca Piemontese S.p.a.» a conferire le rispettive aziende bancarie nella neocostituita «Banca Sella S.p.a.».

Con provvedimento del 29 novembre 1991 del Governatore della Banca d'Italia, la «Banca Sella - Società per azioni» e la «Banca Piemontese S.p.a.» sono state autorizzate — ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 53 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 — a conferire le rispettive aziende bancarie nella neocostituita «Banca Sella S.p.a.» in attuazione e secondo le modalità del progetto di costituzione del «Gruppo Banca Sella».

91A5710

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con deliberazione n. 5507 del 31 ottobre 1991 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Latteria turnaria sociale di Faedis - Soc. coop. a r.l.», con sede in Faedis, costituita il 22 giugno 1968 per rogito notaio dott. Adriano Tocci di Faedis ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Paolo Marin, con studio in Udine, piazza Belloni n. 14.

Con deliberazione n. 5959 del 22 novembre 1991 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Cooperativa agricola Val Cornappo - Soc. coop. a r.l.», con sede in Torlano di Nimis, costituita il 26 febbraio 1964 per rogito notaio dott. Livio Rubini di Udine ed ha nominato commissario liquidatore la rag. Marina Azzini, con studio in Udine, via della Valle n. 9/4.

91A5641

Scioglimento di società cooperative

Con deliberazione n. 5958 del 22 novembre 1991 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, le seguenti società cooperative:

1) «Nuova Valcellina - Soc. coop. a r.l.», con sede in Montereale Valcellina, costituita il 3 febbraio 1988 per rogito notaio dott. Aldo Guarino di Maniago;

2) «Latteria sociale di S. Odorico - Soc. coop. a r.l.», con sede in S. Odorico di Flaibano, costituita il 30 marzo 1974 per rogito notaio dott. Livio Rubini di Udine;

3) «Podere Cà-Laguna - Soc. coop. a r.l.», con sede in Terzo d'Aquileia, costituita il 5 aprile 1975 per rogito notaio dott. Mario Bronzin di Udine;

4) «Latteria sociale di S. Martino al Tagliamento - Soc. coop. a r.l.», con sede in S. Martino al Tagliamento, costituita il 9 febbraio 1973 per rogito notaio dott. Giorgio Bevilacqua di Sacile;

5) «Fincase - Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, costituita il 4 giugno 1989 per rogito notaio dott. Roberto Cutrupia di Udine;

6) «Artica - Soc. coop. a r.l.», con sede in Pasian di Prato, costituita il 17 marzo 1988 per rogito notaio dott. Antonio Frattasio di Udine;

7) «Delta House Udine - Soc. coop. a r.l.», con sede in Pasian di Prato, costituita il 10 novembre 1986 per rogito notaio dott. Maurizio Bianconi di Tarvisio;

8) «C.E.L.E. - Soc. coop. mutua edificatrice a r.l. fra dipendenti dell'Ente comunale di assistenza di Trieste», con sede in Trieste, costituita il 10 marzo 1949 per rogito notaio dott. Mario Froglia di Trieste.

Con deliberazione n. 5960 del 22 novembre 1991 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la cooperativa «Anax - Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, costituita il 14 aprile 1989 per rogito notaio dott. Antonio Frattasio di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Giancamillo Tavano, con studio in Udine, via Marco Volpe n. 27.

91A5640

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 gennaio 1990 recante: «Finanziamento di interventi finalizzati alla sicurezza e alla riqualificazione di strade provinciali». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 12 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 42 del 20 febbraio 1990).

Nell'allegato al decreto citato in epigrafe, alle pagine 9 e 10 del suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, la ripartizione della somma assegnata alla provincia di Bergamo per ogni progetto di ammodernamento e riqualificazione per le strade del proprio ambito territoriale è rettificata nel senso che per il progetto n. 1), in luogo di: «L. *699.000.000*», si legga: «L. *906.000.000*»; per il progetto n. 2), in luogo di: «L. *1.500.000.000*», si legga: «L. *1.232.000.000*»; per il progetto n. 3), in luogo di: «L. *294.000.000*», si legga: «L. *355.000.000*». La somma assegnata al progetto n. 4) resta invariata.

91A5728

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 9 7 0 9 1 *

L. 1.200